

Redaelli Tecna S.p.A.

Via A. Volta, 16
20093 Cologno Monzese (Milano)
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

Procedura di Segnalazione delle Violazioni (WHISTLEBLOWING)

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

Questo documento è di proprietà di Redaelli Tecna S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti di legge

Sommario

1	Scopo e ambito di applicazione	3
2	I Destinatari.....	4
3	Responsabilità.....	4
4	Segnalazioni.....	4
5	Riservatezza e divieto di ritorsione.....	6
6	Attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione	6

1 Scopo e ambito di applicazione

La presente Procedura (di seguito la “Procedura”) ha lo scopo di dare attuazione alle misure previste dalla legge del 29 dicembre 2017 legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", con l’obiettivo di assicurare all’interno dell’Ente un’idonea azione di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi e di prevedere sistemi di segnalazione da parte dei lavoratori di eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della propria attività in azienda.

La Procedura è volta a stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione, che si sostanzia in una comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico aziendale di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito “Codice Etico”), di principi di controllo interno, policy e norme aziendali, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La presente Procedura costituisce il riferimento per Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito “Redaelli” o “Società”), fatte salve eventuali specifiche leggi disciplinanti lo stesso oggetto a livello locale che siano in contrasto con la stessa.

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui operano le società del Gruppo.

Il “Whistleblower” (soffiatore di fischietto o anche “Segnalante”) è quel soggetto che sia testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro ed in particolare è quel soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa, nonché i soggetti che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza o che intrattengano rapporti o relazioni d’affari con la Società.

2 I Destinatari

La presente Procedura si rivolge ai seguenti soggetti (di seguito “Destinatari e/o “Segnalanti”):

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d’affari con Redaelli (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- Società del Gruppo, nell’ambito delle attività svolte per Redaelli e disciplinate da accordi intercompany;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all’Azienda.

3 Responsabilità

Steering Committee di Redaelli S.p.A. e Responsabili di Funzione aziendali

Sono responsabili di osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti il presente documento e hanno l’obbligo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, di informare l’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità di seguito descritte.

Destinatari della Procedura

Tutti i Destinatari della procedura sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organo di Vigilanza ogni deroga o violazione al Modello ex D.Lgs 231/2001, secondo le modalità operative di seguito descritte.

4 Segnalazioni

I soggetti che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o di irregolarità poste in essere, nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbiano un impatto sulla stessa, da parte di soggetti che hanno rapporti con Redaelli, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai principi di Redaelli.

Le segnalazioni possono anche avvenire in forma anonima. Tuttavia, Redaelli raccomanda che le stesse siano nominative, al fine di consentire ai soggetti preposti una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste.

La segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da

fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- nominativi e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possano consentire l'identificazione;
- nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza 231 di Redaelli S.p.A.

Le segnalazioni devono essere rese attraverso la compilazione della "Scheda di Segnalazione violazione" (Allegato 1) da trasmettere attraverso uno dei seguenti canali:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica: whistlerb@redaelli.com dell'Organismo di Vigilanza 231;
- in forma cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Redaelli Tecna S.p.A. - Via Volta 16. - 20093 Cologno Monzese (MI), all'attenzione dell'Steering Committee.

I Destinatari che dovessero ricevere, per qualunque motivo, un'informativa di supposta irregolarità dovranno:

- i. garantire la riservatezza delle informazioni ricevute,
- ii. indirizzare il Segnalante all'osservanza delle modalità di segnalazione di cui al presente punto della Procedura e
- iii. in caso di segnalazione ricevuta per iscritto, inoltrarla immediatamente ed esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: whistlerb@redaelli.com e-mail dell'Organismo di Vigilanza 231 o odv@redaelli.com, in caso di inoltro cartaceo, a Redaelli Tecna S.p.A. - Via Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza 231, in tutti i casi con obbligo di astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza 231 invierà, una comunicazione di presa in carico della segnalazione effettuata, ove sia possibile rintracciarne il mittente.

Resta inteso che in sede di verifica sulla fondatezza della segnalazione ricevuta, chiunque l'abbia effettuata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

5 Riservatezza e divieto di ritorsione

Redaelli nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, garantisce la riservatezza della segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque abbia inviato la segnalazione, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge, (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione, né misure ritorsive, per tali intendendosi le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Redaelli si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che Redaelli potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

6 Attività di verifica sulla fondatezza della segnalazione

Fermo restando che l'unico soggetto preposto alla ricezione e all'esame della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza 231 della Redaelli, quest'ultimo, in caso la segnalazione abbia per oggetto violazioni del Modello di Organizzazione di Redaelli S.p.A. e/o del Codice Etico, ne informerà tempestivamente per l'opportuna valutazione il Collegio Sindacale nello svolgimento delle attività di verifica sulla fondatezza circa tali fattispecie di segnalazioni e l'Steering Committee.

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione consistono in un'indagine nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza 231 può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e, laddove

possibile, l'anonimato dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione. Pertanto, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

All'esito della fase di verifica, l'Organismo di Vigilanza 231 predisponde una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela di Redaelli, comunicando tempestivamente altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa, al CdA e, alla prima riunione possibile, al Collegio Sindacale.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'Organismo di Vigilanza 231.

I dati così raccolti e archiviati saranno conservati dall'Organismo di Vigilanza 231 - Responsabile del Trattamento - per un periodo di 10 anni, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

In ogni caso, l'Organismo di vigilanza 231, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il Segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.